



REGIONE DEL VENETO

Codice Gara APPTTEL: G03944

Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, per l'acquisto di servizi di sicurezza per il CSIRT regionale della durata di 48 mesi, in due lotti

CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

Art. 1 – OGGETTO	3
Art. 2 – DURATA	3
Art. 3 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE	3
Sez. 3.01 - ENTITÀ DELL'APPALTO	4
Sez. 3.02 - LEGGE 136/2010 SULLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA	5
Art. 4 – REVISIONE DEI PREZZI.....	5
Art. 5 – VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	6
Art. 6 - AUMENTO - MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO	6
Art. 7 - PIANIFICAZIONI.....	7
Art. 8 - RISORSE IMPIEGATE UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	7
Art. 9 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI.....	8
<u>Sez. 9.01 - Obblighi assicurativi.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIMAFIA</u>	<u>10</u>
<u>Art. 11 –SICUREZZA</u>	<u>10</u>
<u>Art. 12 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE</u>	<u>11</u>
<u>Art. 13 – UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE.....</u>	<u>12</u>
Art. 14 – DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI.....	10
Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	11
Art. 16 – GARANZIA DEFINITIVA	15
Art. 17 – PENALI E RILIEVI	16
Art. 18 – RISOLUZIONE E RECESSO.....	17
Art. 19 – FORZA MAGGIORE.....	19
Art. 20 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI	19
Art. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	19
Art. 22 - CONTROVERSIE	19
<u>Art. 23 - TERMINI E COMMUNICAZIONI.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 24 - NORMATIVA APPLICABILE.....</u>	<u>18</u>

Art. 1 – OGGETTO

La presente procedura ad evidenza pubblica riguarda l'acquisto di servizi indice una procedura di gara sopra soglia comunitaria al fine di individuare il miglior contraente per l'affidamento dei servizi di sicurezza per il CSIRT regionale per 48 mesi, suddiviso in 2 lotti, come meglio definiti nel Capitolato tecnico.

Art. 2 – DURATA

La durata del contratto è pari a 48 mesi.

Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione, ovvero dalla diversa data indicata in sede di sottoscrizione del contratto tra le parti ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

Pertanto, dalla data di sottoscrizione del contratto, sarà previsto quanto segue:

- Periodo di subentro/presa in carico, non retribuito, della durata di 3 mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla diversa data indicata in sede di sottoscrizione del contratto tra le parti.
- Erogazione dei servizi per una durata complessiva di 45 mesi dalla data di avvio delle attività, comunicata a mezzo PEC dall'Amministrazione Contraente al Fornitore a conclusione del periodo di subentro.
- Invio del Piano di Trasferimento del Know how entro 6 mesi dalla scadenza del contratto, che dovrà essere approvato dall'Amministrazione regionale.
- Trasferimento del know-how a fine fornitura, il Fornitore deve garantire un supporto alla transizione per almeno 3 mesi, collaborando al trasferimento delle competenze verso l'Amministrazione o un nuovo Fornitore, secondo un Piano di Trasferimento approvato. Tale attività deve concludersi entro il termine del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Amministrazione Contraente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Art. 3 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La fatturazione relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico d'Appalto viene emessa ed inviata dal fornitore con le scadenze di seguito indicate:

- a. a cadenza trimestrale successivamente al periodo di riferimento, per i servizi remunerati a Canone, pari a tre dodicesimi del canone annuo pattuito - riferimento Lotto 1 servizio 2, Lotto 2, servizi 1, 2 e 3, tabella disciplinare art. 3.2.;
- b. a cadenza trimestrale successivamente al periodo di riferimento, per i servizi remunerati a Consumo, sulla base del numero di giornate del team mix, come da rendicontazioni mensili - riferimento Lotto 1, servizio 1 (servizio di Governance e supporto normativo) tabella disciplinare art. 3.2.;
- c. cadenza trimestrale successivamente al periodo di riferimento, per i servizi remunerati a utente, pari al costo annuale per utente, proporzionato al numero di ore di formazione effettivamente fruite nel trimestre di riferimento rispetto al monte ore annuale previsto, come risultante dalle rendicontazioni trimestrali - riferimento Lotto 2, servizio 4 (servizi di formazione), tabella disciplinare art. 3.2.
- d. cadenza trimestrale successivamente al periodo di riferimento, per i servizi remunerati a utente, pari al costo annuale utente, che è configurato sulla piattaforma nel trimestre di riferimento, come da rendicontazioni trimestrali - riferimento Lotto 2, servizio 5 (servizi di Security awareness), tabella disciplinare art. 3.2.

Per i servizi remunerati a canone, il canone sarà soggetto a revisioni annuali in funzione della permanenza o meno della fruizione del servizio di riferimento da parte degli enti di ciascun gruppo di rischio.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 11, comma 6 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i).

L'aggiudicatario dovrà presentare per i servizi resi una fattura elettronica dettagliata in voci per i servizi

resi, cumulativa dei corrispettivi dovuti per ogni specifico servizio erogato.

Nel caso Raggruppamento Temporaneo di Imprese la Stazione Appaltante procederà al pagamento nei confronti di ciascun componente il raggruppamento, sulla base della fatturazione emessa relativamente ai servizi dallo stesso svolti, corrispondente alla ripartizione delle attività.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario solo successivamente all'adozione della verifica funzionale ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Si fa presente che dovrà essere utilizzata la fatturazione elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Per il contratto in essere, il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture indirizzate a questa struttura è il seguente: C14TF2.

La Stazione Appaltante procederà al pagamento del corrispettivo in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge del 04/08/06, n. 248. Verranno inoltre applicate le nuove regole di contabilità introdotte dal D.Lgs. n. 118/11 in vigore dal 01/01/15. Il pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica delle fatture, nonché al regolare svolgimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale nel rispetto della normativa vigente. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costituiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti delle Società che costituiscono il Raggruppamento o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante applicherà quanto previsto dall'art. 11, sesto comma, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pena la risoluzione del contratto.

Sez. 3.01 - ENTITÀ DELL'APPALTO

Il valore complessivo stimato della procedura ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, suddivisa in due lotti, è pari ad euro 24.258.934,87 (iva esclusa) al netto di Iva, così suddiviso:

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	Servizio di Governance del CSIRT regionale e supporto normativo		Euro 4.043.970,51
2	Servizi Integrati di Cyber		Euro 20.214.964,36

	Security per il CSIRT regionale		
--	---------------------------------	--	--

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo di indicare in offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, l'oggetto dell'appalto, considerata la natura di servizi intellettuali, non comprende prestazioni assoggettate all'obbligo di previsione di clausola sociale né comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero.

L'importo di aggiudicazione si intende onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri (generali e particolari) in conformità alle norme ed alle prescrizioni del presente Capitolato e del Capitolato Tecnico.

Sez. 3.02 - LEGGE 136/2010 SULLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi descritti dovranno essere registrati dall'Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dal comma 3 dell'articolo 3 della medesima Legge 136/2010.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CIG e il CUP relativo alla gara.

La fattura ed ogni richiesta di pagamento alla Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS Affidamento Servizi e forniture ICT dovranno riportare i codici sopraindicati e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.

L'Appaltatore assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 ed è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, garantendo la piena tracciabilità delle operazioni.

Lo stesso si impegna a dare immediata comunicazione alla Direzione ICT, Agenda Digitale SOS e affidamento Servizi e forniture ICT ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria di ciascun Lotto dovranno comunicare alla Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS Affidamento Servizi e forniture ICT, prima della stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e il CUP relativi all'appalto.

Art. 4 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio - oggetto di fornitura - superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b e dall'Allegato II.2-bis del Codice, si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi, voce: "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse" componente dell'indice dei «Prezzi alla Produzione dei Servizi», valore business to business (BtoB), pubblicato da ISTAT trimestralmente sulla pagina web dati.istat.it

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui

ricade la data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

Art. 5 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

In corso di Contratto l'Amministrazione Contraente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato Tecnico d'appalto e nelle relative Appendici.

Tali verifiche verranno avviate per tutti i servizi secondo i tempi e le modalità previste nel Capitolato Tecnico d'Appalto.

L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall'Amministrazione Contraente. La verifica di conformità verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.

Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione Contraente.

Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza almeno trimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione Contraente.

Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l'Amministrazione Contraente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l'Amministrazione Contraente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Contraente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino che saranno convenuti.

Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c. Dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione deve effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al Responsabile del progetto, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Segue la verifica di conformità che sarà avviata entro 30 giorni dalla ultimazione delle prestazioni ed è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

L'Amministrazione Contraente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l'Amministrazione Contraente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore, nel rispetto di quanto previsto all'art. 116, d.lgs. n. 36/2023.

Su richiesta dell'Impresa, l'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 6 - MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, co. 11, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 7 – PIANIFICAZIONI

Il Fornitore si obbliga a consegnare: il Piano della Qualità Generale, il Piano di Subentro, il Piano di Trasferimento, nei tempi e modalità indicati nel Capitolato Tecnico d'Appalto, pena l'applicazione delle penali.

Art. 8 - RISORSE IMPIEGATE

Il Fornitore dovrà indicare, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto relativo a ciascun lotto, tra le proprie risorse, un Responsabile Unico delle attività contrattuali (RUAC), Responsabili per ciascuno dei Servizi (due per il lotto 1 e 4 per il lotto 2).

Il Fornitore si impegna nei tempi e nelle modalità indicati nel Capitolato Tecnico d'appalto a consegnare i curricula dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte nel rispetto dei termini previsti nel Disciplinare. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove l'Amministrazione Contraente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico d'Appalto, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta.

Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Contraente comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta.

Ove l'Amministrazione Contraente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla predetta comunicazione.

Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione Contraente, quest'ultima si riserva di applicare la penale di cui al Capitolato Tecnico.

Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione Contraente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nell'Appendice 1 profili professionali.

Il Fornitore garantisce e manleva l'Amministrazione Contraente da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività ad essa affidate.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi,

l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione degli indicatori di qualità previsti nel Capitolato Tecnico, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art. 9 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere assunto dall'impresa, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto con l'impresa medesima. L'operatore economico aggiudicatario, inoltre, deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della L. 12/05/99 n. 68.

L'operatore economico è altresì obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire, a richiesta dell'Amministrazione, la documentazione utile a dimostrare il rispetto e l'adempimento delle normative vigenti e future inerenti il rapporto di lavoro del personale impiegato nel servizio. Il mancato invio comporterà la sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione.

In caso di inadempienza contributiva e retributiva nei confronti del personale addetto all'appalto troverà applicazione l'art. 11 del D. Lgs n. 36 del 2023 e s.m.i.

In caso di instaurato contenzioso dinanzi alla Direzione territoriale del Lavoro, la Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT si riserva di sospendere i pagamenti per la parte corrispondente alle somme vantate dai lavoratori nei confronti del soggetto aggiudicatario, datore di lavoro.

In ogni caso, al verificarsi di gravi ovvero di ripetuti inadempimenti da parte dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni, la Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT potrà risolvere automaticamente il contratto e riscuotere la cauzione definitiva, con riserva di richiedere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto dell'appalto dovranno possedere le caratteristiche descritte nei rispettivi Capitolati Tecnici e quelle migliorative eventualmente offerte.

In caso di infortuni di qualsiasi natura e gravità occorsi nell'espletamento delle attività previste, la responsabilità non potrà in ogni caso ricadere sull'Ente appaltante. L'impresa sarà altresì responsabile di ogni danno che il proprio personale potrà arrecare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire e riparare a proprie spese quanto danneggiato e sottratto.

L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché si impegna a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio; inoltre è tenuto ad osservare a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dall'Ente appaltante, ivi compresa la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto all'esecuzione dell'appalto.

L'operatore economico aggiudicatario si riterrà sin d'ora responsabile per eventuali danni diretti o indiretti arrecati a persone e/o cose dovute a negligenza e/o colpa dell'impresa stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione del contratto, sollevando fin da ora l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario i rischi di perdite e danni alle apparecchiature ed

ai programmi derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato. L'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. Sono fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'Amministrazione.

L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, approvato con deliberazione n. 1368 del 04 novembre 2025, pena la risoluzione del contratto, consultabile sul sito istituzionale al seguente link: <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=569061>

L'Appaltatore e il subappaltatore devono munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgono le attività oggetto del presente appalto di tessera di riconoscimento in conformità all'articolo 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 81/2008 e all'articolo 5 della Legge n. 136/2010 con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (Legge n. 136/2010). Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione Contraente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione Contraente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.

Sez. 9.01 - Obblighi assicurativi

Per tutta la durata del contratto (compreso il periodo di eventuale proroga) l'aggiudicatario di ogni Lotto assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose di terzi, cagionati all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

A tal fine è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, stipulata con primaria Compagnia di assicurazione, a garanzia della responsabilità civile per danni a persone e cose, a terzi e verso prestatori di lavoro -RCT/O-, (tanto del Fornitore stesso quanto della Azienda e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi) riportante una descrizione dell'attività coerente con l'oggetto dell'appalto, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali che preveda un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e massimale RCO non inferiore a € 1.500.000,00 per persona infortunata.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dei Contratti (o Accordi) di Fornitura.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni della suddetta polizza non saranno opponibili a terzi.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, le coperture assicurative dovranno prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i

subappaltatori.

Le coperture assicurative decorrono dalla data di avvio del servizio e in caso di proroga, l'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante l'atto di proroga della validità della suddetta polizza nel corso dell'intera esecuzione contrattuale, pena la risoluzione contrattuale.

Art. 10 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

L'appalto è soggetto alle disposizioni in materia di antimafia di cui alla legge n. 575 del 1965, al DPR n. 252/1998 e al D.Lgs n. 159 del 2011.

In data 09/10/2025 Regione del Veneto ha sottoscritto con gli Uffici Territoriali del Governo veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto, il Protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

L'appaltatore è tenuto ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'appaltatore deve impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”; Lo stesso è edotto che il contratto che sarà sottoscritto con l'aggiudicatario sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Art. 11 – SICUREZZA

L'operatore economico aggiudicatario dovrà osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008. È tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'Appaltatore o il subappaltatore devono munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgono le attività oggetto del presente appalto di tessera di riconoscimento in conformità all'articolo 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 81/2008 e all'articolo 5 della Legge n. 136/2010 con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione

(Legge n. 136/2010). Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 12 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Amministrazione Contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione Contraente.

L'Amministrazione Contraente si obbliga ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Amministrazione Contraente riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione Contraente.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 13 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto all'Amministrazione Contraente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'Amministrazione Contraente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione Contraente restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.

Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti dell'Amministrazione Contraente alle verifiche che l'Amministrazione Contraente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Contraente di risolvere il Contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

Art. 14 - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico d'Appalto.

Il Fornitore prende atto che, fermo quanto prescritto nel Capitolato Tecnico d'Appalto, l'Amministrazione Contraente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al Fornitore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo del Contratto.

Art. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma

1, lettera d), il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. (art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023). Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 cui espressamente si rinvia.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con micro, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono, motivatamente, indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle micro, piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Ai lavoratori in subappalto è applicato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023. L'affidatario è altresì responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 119, comma 15, D.Lgs. n. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale alla categoria prevalente. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel

bando di gara nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, D.Lgs. n. 36/2023;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
 - d) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
 - e) che il contratto di subappalto indichi puntualmente l'ambito operativo dello stesso, sia in termini prestazionali che economici;
 - f) che il contratto di subappalto si conformi alla disciplina dettata dal Codice di comportamento approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 1368 del 04 novembre 2025;
 - g) che nel contratto di subappalto le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 09/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
 - h) che nel contratto di subappalto o subcontratto sia inserita una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - i) che nel contratto di subappalto o nel subcontratto sia inserita una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura;
 - l) che nel contratto di subappalto, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente);
 - m) nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - n) che nel contratto di subappalto siano inserire le clausole di revisione, ai sensi dell'art. 106, comma 2 bis del Codice;
 - o) che siano indicate le posizioni previdenziali e assicurative delle imprese subappaltatrici.
- L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG relativo all'appalto.
- L'Appaltatore si impegna, inoltre, a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal Subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto – subappalto.
- L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il Subappaltatore a produrre la documentazione di cui al capoverso precedente.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale correlate a servizi professionali, è vietato il subappalto a cascata, in quanto potrebbe mettere a rischio la qualità dei servizi erogati rispetto agli impegni assunti dagli aggiudicatari in offerta tecnica.

La comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

Art. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è tenuto a prestare (art. 117 del D. Lgs. 36/2023), successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, a pena di decadenza dell'affidamento, una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale per ciascun lotto.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8, D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, D.Lgs. 36/2023, per la garanzia provvisoria.

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile.

Per le modalità di costituzione della garanzia definitiva si rinvia a quanto indicato per la cauzione provvisoria in sede di Disciplinare.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o

comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b), c) e d) dell'art. 65 del Codice" si precisa quanto segue:

☐ In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;

☐ In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c) e d), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

Art. 17 – PENALI E RILIEVI

L'amministrazione applica le penali previste nell'appendice 2 "Indicatori di Qualità" al Capitolato tecnico, nei casi ivi previsti.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al rispetto di quanto previsto nella documentazione di gara, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Capitolato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore dovrà emettere la nota di credito entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti al Fornitore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con Regione del Veneto a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate e comunque dopo l'applicazione delle penali che raggiungano complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, Regione del Veneto ha la facoltà di risolvere il contratto, per grave inadempimento, senza obbligo di preavviso o pronuncia giudiziaria e di far eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese del Fornitore, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che Regione del Veneto ritenga di intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto di Regione del Veneto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

I rilievi sono le azioni di avvertimento dell'amministrazione conseguenti al non rispetto degli adempimenti contenuti nella documentazione contrattuale. Pertanto, oltre a quanto esplicitamente

previsto può essere emesso un rilievo su qualunque inadempimento, se non diversamente sanzionato nell'allegato C 1 "Indicatori di Qualità" al Capitolato tecnico. Entro il trimestre in corso viene comunicato il rilievo. Entro la fine del trimestre il fornitore ha l'obbligo di risolvere l'inadempimento pena l'applicazione della penale e la reiterazione del rilievo.

Art. 18 – RISOLUZIONE E RECESSO

L'Amministrazione Regionale ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto che scaturirà dall'aggiudicazione dell'appalto in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dal presente Capitolato.

Inoltre si potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile, oltre che nei casi previsti dal presente Capitolato, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del contratto;
- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- sopravvenienza di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- superamento della penale massima applicabile (10% dell'importo contrattuale);
- sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore del servizio e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsiasi ragione da parte della Committente;
- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- cessione del contratto e subappalto non autorizzato;
- nel caso di transazioni finanziarie eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, così come previsto dall'art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010;
- nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato d'oneri;
- utilizzo, diffusione, divulgazione o riproduzione di informazioni e dati di carattere strettamente confidenziale, forniti dalla Regione del Veneto;
- inosservanza dell'obbligo di riservatezza e non divulgazione in ordine ad informazioni acquisite in occasione della prestazione del servizio.

Fatti salvi i casi previsti dal presente Capitolato di risoluzione automatica del contratto al verificarsi degli eventi dallo stesso previsti, qualora fosse riscontrato l'inadempimento di obblighi contrattuali ovvero un'esecuzione del contratto difforme dalle condizioni stabilite dal Capitolato tecnico o non a regola d'arte, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'operatore economico aggiudicatario a conformarsi a tali condizioni (indicando le manchevolezze riscontrate e le modalità di riordino, di riparazione o di sostituzione etc.) entro il termine perentorio di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intenderà automaticamente risolto con rivalsa sulla cauzione prestata. Restano fermi l'applicazione delle penali e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nell'ipotesi di cui sopra è in ogni caso in potere dell'Amministrazione il diritto di procedere con l'esecuzione in danno, con imputazione all'operatore economico aggiudicatario della maggior spesa dalla medesima sostenuta.

L'Amministrazione avrà diritto, ai fini dell'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto, di rivalersi sulle somme dovute all'operatore economico aggiudicatario non liquidate, salva ogni ulteriore rivalsa per qualsivoglia danno e spesa sostenuti dall'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione Regionale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni mediante comunicazione formale all'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione regionale sarà tenuta al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione regionale.

Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione regionale procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 19 – FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

Art. 20 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste, le spese di viaggio e di trasferta di tutto il personale (dipendenti, collaboratori, rappresentanti del titolare etc.) e in generale tutti i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle attività appaltate.

Fanno inoltre carico all'operatore economico aggiudicatario le spese per la stipula del contratto e per la registrazione dello stesso.

L'aggiudicatario versa l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, di cui all'art. 18, comma 10 e allegato II.4 del Codice, secondo le modalità stabilita dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22 /E del 28 luglio 2023.

Art. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

3. Finalità del trattamento: i dati forniti dai Concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara. Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati per fini di studio e statistici nel rispetto del Regolamento.

L'Amministrazione utilizza sistemi di Intelligenza Artificiale per l'automatizzazione dei processi contabili, inclusi l'acquisizione tramite OCR, la classificazione e la verifica della regolarità delle fatture elettroniche. L'IA viene impiegata esclusivamente come strumento di supporto tecnico per velocizzare i tempi di liquidazione e ridurre gli errori materiali nella digitazione dei dati.

4. Base giuridica e natura del conferimento: il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di IA per la gestione dei pagamenti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è

investito il Titolare (Art. 6, par. 1, lett. e, GDPR), in conformità alle norme sulla contabilità pubblica.

5. Esclusione di Processi Decisionali Automatizzati: Il sistema di IA non adotta decisioni automatizzate che producono effetti giuridici senza intervento umano. Ogni mandato di pagamento e ogni verifica finale di regolarità contributiva o fiscale (es. ex Art. 48-bis DPR 602/73) è validato da un funzionario umano. L'algoritmo effettua una scansione preliminare delle fatture, ma la disposizione finale del pagamento è sempre soggetta a supervisione umana effettiva.

6. Protezione dei Dati e Addestramento: I dati contenuti nelle fatture (es. nomi di professionisti, IBAN) non vengono utilizzati dai fornitori del software IA per l'addestramento di modelli di base o finalità diverse dall'esecuzione del servizio di pagamento della Pubblica Amministrazione. Il sistema è configurato per garantire la sicurezza e la riservatezza, con dati conservati esclusivamente per il tempo necessario agli obblighi di conservazione documentale e contabile.

7. Regione del Veneto – Giunta regionale, per le suddette finalità, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- Dati 'giudiziari', di cui all'articolo 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

8. Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento.

9. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: i dati potranno essere trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, individuato quale Incaricato del trattamento.

10. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Amministrazione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti consentiti dalla L. n. 241/90;
- Legali incaricati per la tutela dell'Amministrazione in sede giudiziaria.

11. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

12. Il Periodo di conservazione degli atti è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto.

13. Titolare del trattamento è la Giunta regionale del Veneto, Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia.

14. Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018 (pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018), è il Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT, la Regione del Veneto, Complesso Vega – Palazzo Lybra, Via Pacinotti, 4 30175 MARGHERA (VE).

E-mail ictagendadigitale@regione.veneto.it; PEC: ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it

15. Il DPO "Data Protection Officer" ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia.

PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

16. Ai concorrenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto a chiedere al delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento.

17. I concorrenti hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA (pec: protocollo@pec.gdpd.it; centralino +39 06.696771).

La stipula del contratto comporta la nomina del fornitore aggiudicatario quale responsabile del

trattamento dati, secondo lo schema Allegato A5 al Disciplinare.

Art. 22 - TERMINI E COMMINATORIE

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato d'oneri e nel contratto da stipulare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'operatore economico aggiudicatario.

Art. 23 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia. È esclusa ogni competenza arbitrale. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Art. 24- NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'oneri si fa espresso rinvio alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché più in generale alla normativa nazionale vigente in materia.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e verrà successivamente regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 955/82 e ss.mm.ii.

Il Direttore
Dott. Idelfo Borgo